

# Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

9 giugno 2016

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

## **della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata 23 aprile 2014 "Prima i nostri!"**

### **INDICE**

1. L'INIZIATIVA "PRIMA I NOSTRI!" .....	1
2. L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "CONTRO L'IMMIGRAZIONE DI MASSA" .....	2
3. LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA "BOTTOM-UP" DEL CANTONE TICINO .....	3
4. IL CONTROPROGETTO ALL'INIZIATIVA "PRIMA I NOSTRI!" .....	4
5. QUADRO SINOTTICO COMMENTATO: LE DIFFERENZE TRA IL CONTROPROGETTO E IL TESTO DELL'INIZIATIVA .....	6
6. CONCLUSIONE .....	12

\* \* \* \* \*

### **1. L'INIZIATIVA "PRIMA I NOSTRI!"**

Il 23 aprile 2014 è stata depositata presso la Cancelleria dello Stato l'iniziativa popolare costituzionale di Gabriele Pinoja (primo proponente) "Prima i nostri!". Con 10'991 firme raccolte, l'iniziativa è stata dichiarata riuscita e trasmessa al Gran Consiglio per le sue incombenze.

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha deciso di sottoporre preliminarmente all'attenzione del Gran Consiglio la questione relativa alla ricevibilità dell'iniziativa. Durante la seduta del 25 gennaio 2016 la maggioranza del Parlamento ha dichiarato l'iniziativa ricevibile.

L'obiettivo dell'iniziativa, stando a quanto indicato sulla pagina internet del comitato d'iniziativa ([www.primainostri.ch](http://www.primainostri.ch)), sarebbe di «assicurare che il voto del 9 febbraio 2014, dei nostri concittadini ticinesi, venga rispettato e non rimanga solo un auspicio». L'iniziativa chiede una «salvaguardia dell'identità ticinese contro l'immigrazione di massa e il dumping salariale». L'iniziativa si presenta quale «soluzione urgente per il Canton Ticino senza

*attendere l'esito della concretizzazione dell'iniziativa federale che peraltro, ad oggi, non è ancora stata fatta»<sup>1</sup>.*

Il testo dell'iniziativa "Prima i nostri!" figura nel quadro sinottico (vedi capitolo 5).

## **2. L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "CONTRO L'IMMIGRAZIONE DI MASSA"**

L'iniziativa "Contro l'immigrazione di massa" è stata accettata il 9 febbraio 2014 dal 50,3 % dei votanti e da 14.5 Cantoni. In Ticino, l'iniziativa è stata accolta dal 68.2% dei votanti.

La Costituzione federale è stata pertanto completata con un nuovo articolo 121a:

### **Art. 121a Regolazione dell'immigrazione**

<sup>1</sup>*La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.*

<sup>2</sup>*Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.*

<sup>3</sup>*I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.*

<sup>4</sup>*Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.*

<sup>5</sup>*La legge disciplina i particolari.*

e da due disposizioni transitorie, inserite nell'art. 197 della Costituzione federale:

### **11. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Regolazione dell'immigrazione)**

<sup>1</sup>*I trattati internazionali che contraddicono l'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.*

<sup>2</sup>*Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.*

Le disposizioni transitorie, approvate dal Popolo il 9 febbraio 2014, prevedono pertanto due piste d'attuazione: la prima pista d'attuazione prevede una rinegoziazione e un adeguamento dei trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a, in particolare dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALC) entro tre anni. La Costituzione non precisa quale sarebbe la conseguenza giuridica di un mancato adeguamento (o di un adeguamento incompleto) dei trattati internazionali entro il termine stabilito.

L'UE ha respinto la richiesta della Svizzera di rinegoziare l'accordo<sup>2</sup>. L'UE e la Svizzera hanno però concordato delle "consultazioni" volte a dare un'interpretazione condivisa dell'accordo vigente, in particolare dell'art. 14.2 ALC. Secondo questa "clausola di salvaguardia", già prevista dall'accordo attuale, in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti,

---

<sup>1</sup> Rapporto di Sabrina Aldi sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 23 aprile 2014, sottoscritto dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici il 19 maggio 2016.

<sup>2</sup> Tutti i documenti menzionati (comunicati stampa, messaggi, comunicazioni con l'UE ...) sono accessibili all'indirizzo: [https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza\\_schweiz-eu-efta/umsetzung\\_vb\\_zuwanderung.html](https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/umsetzung_vb_zuwanderung.html).

al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Le consultazioni con l'UE sono tutt'ora in corso.

La seconda pista d'attuazione riguarda la legislazione d'esecuzione nazionale (cpv. 2 delle disposizioni transitorie dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa). Il 4 marzo scorso, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di legge, sotto forma di proposta di modifica della legge sugli stranieri. Dato che l'ALC con l'UE è direttamente applicabile, la legislazione nazionale è di fatto applicabile unicamente ai cittadini stranieri di Stati terzi (dunque non di Stati UE o di Stati AELS) fintanto che è in vigore l'ALC<sup>3</sup>.

Il messaggio è attualmente all'esame della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale<sup>4</sup>. Si stima che potrà essere trattato dal Consiglio nazionale durante la sessione autunnale e dal Consiglio degli Stati durante la sessione invernale: la deliberazione potrebbe pertanto essere conclusa prima del termine del 9 febbraio 2017.

### **3. LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA "BOTTOM-UP" DEL CANTONE TICINO**

Contrariamente a quanto successo Oltralpe – dove al centro del voto del 9 febbraio figurava la questione dell'immigrazione nel senso stretto del termine – per il Ticino sono gli effetti della libera circolazione sul mercato del lavoro che preoccupano e particolarmente le condizioni lavorative, la pressione salariale, il pericolo di sostituzione di manodopera e le distorsioni di mercato dovute a concorrenza sleale.

Per questi motivi, lo scorso 7 marzo, il Cantone Ticino ha presentato a Berna un modello di clausola di salvaguardia per l'applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa<sup>5</sup>. Il modello permette di adottare misure adeguate per porre rimedio a conseguenze negative della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro. Il modello è stato sviluppato dalla cattedra di negoziazione e di gestione dei conflitti dell'ETH Zurigo, sotto la direzione del Prof. Michael Ambühl, su mandato del Cantone Ticino.

La proposta del Cantone Ticino è stata accolta con interesse da molti attori politici a livello federale, tra cui la Conferenza dei Governi cantonali (CGC), interessata a un approccio "federalista" e dunque attento alle particolarità e alle esigenze di ogni regione, secondo uno schema dal basso verso l'alto (sistema bottom-up). La CGC ha incaricato il professor Ambühl di sviluppare una clausola di salvaguardia applicabile all'intero territorio nazionale, ispirandosi e completando la clausola regionale che egli ha prefigurato per il Cantone Ticino. Lo scorso 27 maggio, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha sentito il Prof. Ambühl in audizione. Stando al comunicato stampa della seduta, la Commissione ha «*mostrato particolare interesse*» per questo modello<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Vedi messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016 (Foglio federale 2016 2621), pagina 3: «*In una sentenza del 26 novembre 2015, il Tribunale federale (TF) si è pronunciato in merito al rapporto tra l'articolo 121a Cost. e l'ALC e ha osservato che, nel caso di un effettivo conflitto di norme tra le modifiche del diritto interno per l'attuazione dell'articolo 121a Cost. e l'ALC, sarebbe quest'ultimo prioritario in sede di applicazione del diritto. Se il Parlamento approvasse il disegno con la clausola di salvaguardia unilaterale, tale clausola potrebbe essere attivata in un caso concreto solamente qualora la Svizzera denunciasse l'ALC*».

<sup>4</sup> Vedi oggetto 16.027 nella banca dati dell'Assemblea federale: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160027>.

<sup>5</sup> Vedi cartella stampa del 4 marzo 2016: <http://www4.ti.ch/index.php?id=68295&idCartella=131878>.

<sup>6</sup> Vedi comunicato stampa della CIP-N del 27 maggio 2016: <https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-spk-n-2016-05-27.aspx>.

Con la sua proposta di clausola di salvaguardia, il Cantone ha saputo anticipare i tempi e a imporre un quadro di riferimento per l'attuazione dell'iniziativa a livello nazionale che:

- non trascura gli effetti della libera circolazione sul mercato del lavoro, come invece sarebbe il caso con una attuazione attenta unicamente alla questione dell'immigrazione (permessi B);
- si orienta alle particolarità e alle esigenze specifiche di ogni regione della Svizzera, contrariamente a un approccio basato unicamente su medie nazionali;
- assicura al Cantone un posto al tavolo del dibattito nazionale.

#### **4. IL CONTROPROGETTO ALL'INIZIATIVA “PRIMA I NOSTRI!”**

Gli obiettivi programmatici dell'iniziativa "Prima i nostri!" sono certamente condivisibili:

- i lavoratori residenti vanno protetti dal dumping salariale e da effetti di sostituzione;
- gli accordi internazionali garantiscono diritti e doveri che devono essere rispettati, in maniera reciproca, da tutte le parti;
- l'attuazione dell'art. 121a Cost. (immigrazione di massa) deve tener conto degli effetti dell'immigrazione anche sul mercato del lavoro.

L'iniziativa "Prima i nostri!" presenta però alcuni difetti che possono essere attenuati o eliminati con un controprogetto:

##### **• Il controprogetto è più efficace e incisivo**

Il controprogetto intende correggere la mancanza di attuabilità dell'iniziativa "Prima i nostri!". Stando al parere giuridico del Prof. Biaggini, l'iniziativa soffre in effetti di una mancanza d'incisività, dato che gli obiettivi dell'iniziativa non potranno essere raggiunti, e ciò poiché, *«le finalità che si propone il nuovo testo della Costituzione cantonale potranno essere conseguite solo nel quadro delle competenze cantonali e soltanto nei limiti del diritto nazionale e internazionale superiore; ciò riduce di molto la portata pratica della proposta e la sua reale possibilità di concretizzazione, che è assai limitata»*.

In effetti, l'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa richiede – come illustrato sopra nel capitolo 2 - misure di *politica estera* o modifiche legislative nel campo del *diritto degli stranieri e/o del diritto del lavoro*. Si tratta però di campi di competenza federale e non cantonale.

Per questa ragione, il controprogetto propone di riscrivere gli obiettivi dell'iniziativa – che possono essere condivisi – quali *obiettivi della politica esterna del Cantone*, e non come vaghe promesse di politica economica, di politica sociale o di politica degli stranieri, inevitabilmente vane, in quanto inattuabili dal Cantone, in mancanza di competenze formali per legiferare in tale ambito.

##### **• Il controprogetto è più tempestivo**

Al problema dell'efficacia è legato il problema relativo alla tempistica: come ricordato sopra, l'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa sta entrando nel vivo in queste settimane e mesi.

Il controprogetto è volto a rafforzare l'impegno del Cantone sul fronte della politica esterna, sia verso la Confederazione che verso l'Italia, con un impatto immediato, e senza necessità di attendere l'elaborazione di una legislazione cantonale d'esecuzione dell'iniziativa "Prima i nostri!" che – per le ragioni esposte sopra – sarebbe estremamente complessa, se non impossibile.

- **Il controprogetto evita un oneroso e massiccio intervento statale nel tessuto economico**

Il testo dell'iniziativa apre inoltre la porta a massicci interventi dello Stato nel tessuto economico, oltretutto molto dispendiosi. Sarebbero in effetti necessari programmi d'intervento burocratici se lo Stato fosse chiamato ad arbitrare l'accettabilità o meno di riduzioni di salari (e le cause di queste) in singole imprese, come chiesto dall'art. 14 cpv. 1 lett. j del testo dell'iniziativa.

Lo stesso vale per l'esame e il controllo della "sana complementarità professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri", un principio la cui attuazione richiederebbe difficili esami econometrici a livello di ogni settore economico, se non per ogni singola impresa, ammesso e non concesso che si riesca a definire – in fase d'attuazione a livello legislativo – quali debbano essere i criteri per giudicare la "sanità" di questa "complementarietà".

- **Il controprogetto permette di correggere difetti di forma**

Il controprogetto è volto infine ad eliminare alcuni vizi di forma del testo dell'iniziativa "Prima i nostri!", tra cui:

- la poca attenzione alla natura e alla funzione dei vari Titoli della Costituzione: mal si presta, ad esempio, l'articolo 4 per iscriverci una lista dettagliata di obblighi e diritti. Si tratta di un articolo solenne, che figura nel Titolo 1 della nostra carta fondamentale, che definisce "Natura e scopo del Cantone";
- le inutili ripetizioni: così, ad esempio, nell'iniziativa "Prima i nostri!" figura tre volte, senza alcuna logica apparente, il principio della reciprocità e del rispetto delle convenzioni internazionali, con formulazioni leggermente diverse che si prestano a malintesi, e cioè all'art. 4, all'art. 14 cpv. 1 lett. c e all'art. 49 cpv. 2.
- le formulazioni poco chiare, o comunque aperte a interpretazioni molto divergenti: chi, ad esempio, definirà cosa sia "lo spirito" dei trattati internazionali di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. c, contrariamente alla "lettera"? Come e su quale base definirà se la "complementarietà" di cui nello stesso articolo alla lett. k sia "sana"?

## 5. QUADRO SINOTTICO COMMENTATO: LE DIFFERENZE TRA IL CONTROPROGETTO E IL TESTO DELL'INIZIATIVA

Il testo del controprogetto è contenuto nella terza colonna del quadro sinottico.

La sinossi comprende pure il testo dell'iniziativa "Prima i nostri!", nella seconda colonna: Questo permette di individuare a colpo d'occhio le omissioni, le aggiunte e le modifiche proposte dal controprogetto nel confronto con il testo dell'iniziativa.

I commenti contenuti nella quarta colonna completano quanto esposto sopra e spiegano le ragioni di ogni proposta.

<b>Costituzione</b> (testo in vigore)	<b>Iniziativa popolare</b> "Prima i nostri"	<b>Controprogetto</b> (vuoto = testo in vigore)	<b>Osservazioni</b>
<p>TITOLO I Natura e scopo del Cantone</p> <p><b>Art. 4 Scopo</b></p> <p>1. Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali.</p> <p>2. Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.</p> <p>3. Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini.</p>	<p>Vigila che i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione e le leggi straniere da questi eventualmente richiamate siano applicati senza ledere i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio e nel pieno rispetto del criterio di reciprocità fra Stati.</p>		<p>L'articolo 4 della Costituzione cantonale è una norma programmatica generica, che definisce lo scopo dello Stato. Non si rivolge ad alcuna istituzione precisa (legislativo, esecutivo, ...). Iscrive nella Costituzione il principio generale di una moderna democrazia liberale e sociale. Si tratta di un articolo solenne, che mal si presta a un elenco di obblighi e diritti molto più dettagliati e precisi.</p> <p>Il controprogetto propone pertanto di spostare i contenuti di questo articolo dell'iniziativa "Prima i nostri" nel contesto del Titolo III (Diritti e obiettivi sociali) e del Titolo VII (Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi).</p> <p>Questo permette di mantenere la natura solenne e generale dell'articolo 4, norma programmatica della nostra carta fondamentale, senza andare ad appesantirla con una lista inevitabilmente monca e aleatoria di specifici diritti o doveri.</p>

<p>TITOLO III Diritti e obiettivi sociali</p> <p><b>Art. 14</b> Obiettivi sociali</p> <p>1. Il Cantone provvede affinché: a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;</p> <p>b) ognuno possa trovare un'abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili; c) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto; d) i bambini possano disporre di</p>	<p>b) sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri); c) nessuno Stato estero ostacoli l'accesso di persone fisiche o giuridiche svizzere al suo mercato interno in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione;</p>	<p>a) ... con un lavoro svolto in condizioni salariali, assicurative e lavorative corrispondenti a quelle vigenti nella professione e nel settore in Ticino, le quali gli consentano un tenore di vita dignitoso per vivere nel Cantone, senza subire una pressione al ribasso del salario; inoltre che ognuno ...</p>	<p>- il <b>nuovo capoverso b</b> dell'iniziativa è volto a iscrivere nella Costituzione il principio della preferenza agli Svizzeri. Il controprogetto propone di iscrivere questo principio nell'esistente capoverso (g), dedicato al tema della promozione dell'occupazione. Il controprogetto propone inoltre di privilegiare una formulazione il più possibile vicina all'interpretazione condivisa del testo dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa (ora articolo 121a della Costituzione federale)</p> <p>- il <b>nuovo capoverso c</b> dell'iniziativa riguarda un obiettivo di politica esterna del Cantone. Il controprogetto propone pertanto di non trattare questo tema nell'articolo 14 della Costituzione, che tratta degli obiettivi sociali, ma nel contesto del Titolo VII "Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi", e questo anche per una ragione di competenza: gli obiettivi sociali dello Stato iscritti nell'articolo 14 della nostra carta fondamentale si rivolgono essenzialmente alle autorità legislative, chiamate a stabilire se la legislazione debba essere migliorata in base agli obiettivi generali fissati appunto a livello di Costituzione. La politica esterna è invece in prima linea di competenza dell'autorità esecutiva. I principi generali della politica esterna dovrebbero pertanto essere declinati negli articoli costituzionali riuniti sotto il Titolo VII.</p> <p>- il <b>nuovo capoverso j</b> dell'iniziativa si prefigge di lottare contro il cosiddetto "effetto di sostituzione" e</p>
--	---	--	--

adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti;

e) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;

f) ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;

g) sia promossa l'occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;

h) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;

m) l'ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.

2. Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica.

j) nessun cittadino del suo territorio venga licenziato a seguito di una decisione discriminatoria di sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) oppure debba accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell'afflusso indiscriminato della manodopera estera (dumping salariale);

k) sia promossa una sana complementarità professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri;

g) ... l'occupazione, nel rispetto del principio di preferenza ai residenti, ed ognuno ...

contro il dumping salariale.

Il controprogetto sostiene il principio della preferenza ai residenti (che propone di iscrivere nell'esistente capoverso g): la **sostituzione** della manodopera indigena con quella straniera è pertanto vietata a maggior ragione.

Il controprogetto propone di iscrivere **la lotta alla pressione al ribasso dei salari ovvero al dumping salariale** nel capoverso a esistente dell'articolo costituzionale sugli obiettivi sociali e di farne pure un obiettivo di politica esterna (vedi proposta di art. 50 e art. 96). Il salario d'uso, già previsto all'art. 322 CO, deve essere applicato a tutti, impedendo quindi di potere derogare per contratto individuale. Da notare che il controllo del salario d'uso esiste ancora ma solo per i lavoratori provenienti dagli Stati terzi non UE/AELS, come previsto all'art. 22 LStr.

- il **nuovo capoverso k** dell'iniziativa si prefigge di promuovere una "sana complementarità professionale" tra lavoratori svizzeri e stranieri. Il controprogetto propone di non riprendere questa proposta, la cui attuazione necessiterebbe ingenti risorse e un intervento massiccio del Cantone in competenze specifiche dei datori di lavoro.



<p>TITOLO VII Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi</p> <p><b>Art. 49</b> Cooperazione transfrontaliera</p> <p>1. Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera.</p> <p><b>Art. 50</b> Mandato alle autorità</p>	<p>[...] e principio dello standard minima</p> <p>2. Qualora lo Stato estero limiti con regolamenti interni o sistemi di attuazione disincentivanti l'esecuzione al suo interno dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione, il Cantone applicherà i medesimi standard minima nel rispetto del criterio di reciprocità nell'attuazione.</p> <p>[...] e lotta contro il dumping salariale</p>	<p>2. Il Cantone salvaguarda gli interessi dell'economia cantonale nei rapporti transfrontalieri. Facilita l'accesso delle imprese ticinesi a mercati oltrefrontiera, in applicazione dei diritti previsti dai trattati internazionali applicabili.</p>	<p>Il controprogetto propone di non modificare il titolo dell'articolo 49, sufficientemente ampio e comprensibile. Risulta inoltre di difficile comprensione il concetto di "standard minima".</p> <p>L'art. 49 cpv. 2 dell'iniziativa si prefigge di dare al Cantone un mandato per prendere misure di ritorsione in caso di "attuazione disincentivante" di trattati internazionali da parte di uno Stato estero. Non specifica chi stabilisce cosa sia una "attuazione disincentivante" e sulla base di quali criteri e indicatori. Vi è inoltre il rischio che le misure di ritorsione eventualmente prese vadano a ledere in primis l'economia cantonale. Per questa ragione, il controprogetto propone di riformulare in chiave propositiva questa preoccupazione dell'iniziativa. Il controprogetto mira a rafforzare il lavoro del Cantone a sostegno delle imprese ticinesi che desiderano accedere ai mercati oltrefrontiera. Spetterà al legislatore specificare la natura e l'entità di questo sostegno (giudiziario; politico-diplomatico; finanziario; ...)</p> <p>Il controprogetto propone di iscrivere il rispetto del principio della reciprocità nell'articolo 50, di cui sotto, affinché il Cantone nel quadro della sua politica esterna si attivi con la Confederazione per far rispettare questo principio.</p> <p>Il controprogetto propone di non modificare il titolo dell'articolo 50. Bisognerebbe altrimenti elencare tutti gli obiettivi dell'articolo (dunque pure la promozione e la tutela dell'identità, dell'autonomia, degli obiettivi sociali e dell'interesse economico).</p>
--	---	---	---

<p>1. Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l'identità, l'autonomia, gli obiettivi sociali e l'interesse economico del Cantone.</p>	<p>2. Nelle relazioni con i Paesi limitrofi le autorità modulano il mercato del lavoro in base alle necessità di chi vive sul territorio del Cantone, promuovendo la sana complementarità professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri, evitando la sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) e la corsa al ribasso dei salari (dumping salariale).</p>	<p>1. ...</p> <p>... del Cantone. Esse vegliano in particolare a tutelare il mercato del lavoro dalla pressione al ribasso dei salari.</p>	<p>Il controprogetto riprende la nozione della tutela del mercato del lavoro dal dumping salariale: obiettivo che va posto al centro della politica esterna del Cantone, che sarà chiamato a impegnarsi in tal senso nelle sue relazioni con la Confederazione, gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi.</p>
<p>TITOLO X Norme transitorie e finali</p>		<p><b>Art. 96</b> Norma transitoria della modifica del ...</p> <p>Nel contesto dei lavori d'attuazione dell'art. 121a della Costituzione federale (iniziativa "Contro l'immigrazione di massa") in corso a livello nazionale, l'articolo 50 della Costituzione cantonale impegna il Cantone a operare a favore di una soluzione che:</p> <p>a. tenga conto degli interessi dell'economia ticinese;</p>	<p>L'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa tocca ambiti quali il diritto del lavoro, la legge sugli stranieri e la politica estera, tutti di competenza federale. Il cardine sul quale deve poggiare una revisione parziale della costituzione cantonale volta a dare un seguito concreto al voto del 9 febbraio 2014 è pertanto la politica esterna del Cantone.</p> <p>Per questa ragione il controprogetto propone anch'esso una modifica dell'articolo 50 della costituzione cantonale che sancisce i principi fondamentali della politica del Cantone in questo ambito (vedi sopra).</p>

		<p>b. rispetti il principio di preferenza ai residenti;</p> <p>c. consideri le specificità regionali nell'ambito del mercato del lavoro ;</p> <p>d. contribuisca alla lotta contro la pressione al ribasso dei salari tramite un rafforzamento delle misure di accompagnamento.</p>	<p>A complemento, il controprogetto propone un articolo nelle disposizioni transitorie che specifica e da concretezza a questi obiettivi nell'ambito dei lavori d'attuazione del nuovo articolo costituzionale in corso a livello federale e internazionale.</p> <p>Il controprogetto prevede che il Cantone si impegna a favore di una attuazione del nuovo articolo costituzionale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non si limiti alla questione dell'immigrazione (numero di permessi B), ma tenga conto degli effetti della libera circolazione sul mercato del lavoro;</li> <li>- privilegi il principio della preferenza ai residenti quale misura di salvaguardia;</li> <li>- sia attento alle specificità regionali;</li> <li>- preveda di mantenere e rafforzare le misure d'accompagnamento.</li> </ul>
--	--	---	--

## 6. CONCLUSIONE

In conclusione, il controprogetto all'iniziativa "Prima i nostri" è volto a raggiungere obiettivi che sono convergenti con quelli dell'iniziativa. Il controprogetto è però più efficace, incisivo e tempestivo rispetto alla via proposta dall'iniziativa "Prima i nostri", in quanto più in linea con gli attuali sviluppi a livello federale e meglio sintonizzato con le competenze e le leve a disposizione del nostro Cantone. Esso evita inoltre una inutile e dispendiosa burocratizzazione dell'economia del nostro Cantone e corregge alcuni aspetti riguardanti la forma della relativa modifica costituzionale.

\* \* \* \* \*

La maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita dunque il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa popolare costituzionale "Prima i nostri!" e ad approvare il relativo controprogetto di cui al disegno di modifica della Costituzione cantonale annesso.

Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici

Fabio Bacchetta Cattori, relatore  
Agustoni - Badaracco - Bosia Mirra (con riserva) -  
Brivio - Celio - Durisch (con riserva) -  
Gianella - Pedrazzini - Viscardi

## INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE ELABORATA presentata il 23 aprile 2014, denominata "Prima i nostri!"

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare costituzionale elaborata presentata il 23 aprile 2014, denominata "Prima i nostri!", che propone le seguenti modifiche della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997:

### Art. 4 - Scopo

<sup>1</sup>Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali. **Vigila che i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione e le leggi straniere da questi eventualmente richiamate siano applicati senza ledere i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio e nel pieno rispetto del criterio di reciprocità fra Stati.**

### Art. 14 - Obiettivi sociali

<sup>1</sup>Il Cantone provvede affinché:

- ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
- (nuovo) sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri);**
- (nuovo) nessuno Stato estero ostacoli l'accesso di persone fisiche o giuridiche svizzere al suo mercato interno in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione;**
- ognuno possa trovare un'abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;
- le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;
- i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti;
- le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;
- ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;
- sia promossa l'occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;
- (nuovo) nessun cittadino del suo territorio venga licenziato a seguito di una decisione discriminatoria di sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) oppure debba accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell'afflusso indiscriminato della manodopera estera (dumping salariale);**
- (nuovo) sia promossa una sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri;**
- ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;
- l'ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.

<sup>2</sup>Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica.

### Art. 49 - Cooperazione transfrontaliera e principio dello standard minima

<sup>1</sup>Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera.

<sup>2</sup>**(nuovo) Qualora lo Stato estero limiti con regolamenti interni o sistemi di attuazione disincentivanti l'esecuzione al suo interno dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione, il Cantone applicherà i medesimi standard minima nel rispetto del criterio di reciprocità nell'attuazione.**

Art. 50 - Mandato alle autorità e lotta contro il dumping salariale

<sup>1</sup>Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l'identità, l'autonomia, gli obiettivi sociali e l'interesse economico del Cantone.

<sup>2</sup>(nuovo) **Nelle relazioni con i Paesi limitrofi le autorità modulano il mercato del lavoro in base alle necessità di chi vive sul territorio del Cantone, promuovendo la sana complementarità professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri, evitando la sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) e la corsa al ribasso dei salari (dumping salariale).**

- richiamati gli articoli 82 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 129 e seguenti della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visto il rapporto di maggioranza 9 giugno 2015 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;

**d e c r e t a :**

**I.**

L'iniziativa popolare costituzionale elaborata presentata il 23 aprile 2014, denominata "Prima i nostri!", è respinta.

**II.**

È adottato il seguente controprogetto:

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

**Art. 14 cpv. 1 lett. a) e g)**

**Obiettivi sociali**

<sup>1</sup>Il Cantone provvede affinché:

- a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni **salariali, assicurative e lavorative corrispondenti a quelle vigenti nella professione e nel settore in Ticino, le quali gli consentano un tenore di vita dignitoso per vivere nel Cantone, senza subire una pressione al ribasso del salario; inoltre che ognuno** venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
- g) sia promossa l'occupazione **nel rispetto del principio di preferenza ai residenti** ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;

**Art. 49 cpv. 2 (nuovo)**

**Cooperazione transfrontaliera**

<sup>2</sup>(nuovo) **Il Cantone salvaguarda gli interessi dell'economia cantonale nei rapporti transfrontalieri. Facilita l'accesso delle imprese ticinesi a mercati oltrefrontiera, in applicazione dei diritti previsti dai trattati internazionali applicabili.**

### Art. 50

**Mandato alle autorità**

Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l'identità, l'autonomia, gli obiettivi sociali e l'interesse economico del Cantone. **Esse vegliano in particolare affinché il mercato del lavoro venga tutelato dalla pressione al ribasso dei salari.**

### Art. 96 (nuovo)

**Norma transitoria della modifica del ...**

**Nel contesto dei lavori d'attuazione dell'art. 121a della Costituzione federale (iniziativa "Contro l'immigrazione di massa") in corso a livello nazionale, l'articolo 50 della Costituzione cantonale impegna il Cantone a operare a favore di una soluzione che:**

- a. tenga conto degli interessi dell'economia ticinese;**
- b. rispetti il principio di preferenza ai residenti;**
- c. consideri le specificità regionali nell'ambito del mercato del lavoro;**
- d. contribuisca alla lotta contro la pressione al ribasso dei salari tramite un rafforzamento delle misure di accompagnamento.**

### **III.**

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa e di accogliere il controprogetto.

### **IV.**

Le modifiche costituzionali di cui al punto II., se accolte in votazione popolare, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale: